



COMUNE DI GROTTA
(Provincia di Agrigento)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.**



Alm

SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
- Art. 3 Soggetto passivo
- Art. 4 Nozione di abitazione principale e disciplina delle pertinenze
- Art. 5 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli
- Art. 6 Disciplina delle Aree Fabbricabili
- Art. 7 Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.
- Art. 8 Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico.
- Art. 9 Determinazione delle aliquote.
- Art. 10 Nozione di abitazione principale e pertinenze.
- Art. 11 Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze.
- Art. 12 Fabbricati equiparati all'abitazione principale.
- Art. 13 Esenzioni ed altre forme di agevolazioni
- Art. 14 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 15 Modalità di accertamento
- Art. 16 Riscossione coattiva
- Art. 17 Importi minimi per versamenti
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Sanzioni ed interessi
- Art. 20 Funzionario Responsabile
- Art. 21 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 22 Potenziamento dell'attività di accertamento
- Art. 23 Modalità di notificazione
- Art. 24 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 25 Entrata in vigore

Art. 1 **Disposizioni generali**

- 1 Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale unica di cui agli art. 7,8,9,14 del D. Lgs. N. 23 del 14/03/2011 e s.m.i. e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N.446.
- 2 Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 **Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile (cioè coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse)

Art. 3 **Soggetto passivo**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale d'usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere della data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 4 **Nozione di abitazione principale e disciplina delle pertinenze**

- 1 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purchè il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art.2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 5

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'art. 13 comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D.lgs. 504/92.
2. I terreni agricoli ricadenti nel comune di Grotte, individuato come area montana dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 6

Disciplina delle Aree Fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del D.lgs. n.23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data di adozione.
3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere proposta dall'ufficio Tecnico-Urbanistico d'intesa con l'Ufficio Tributi.
4. I valori di cui sopra rappresentano per il comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
5. Ai fini della presente imposta, l'area è edificabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore medesimo.

Art. 7**Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, ed all'allevamento di animali, possono ottenere su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 2 comma 1, lettera b), secondo periodo del D.Lgs n. 504 del 1992, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n.99, e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola;
2. Si considerano altresì coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della Legge n. 9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'esenzione quale terreno agricolo è concessa a condizione:
 - a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il tempo lavorativo; *o per percentuale*
 - b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
4. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
5. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quanto ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità, tutti i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.
 - f) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 09/01/1963 n.9.

Art. 8**Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico.**

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, commi 1, lettera c) e d), della Legge 05/08/1978, n. 457; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetti compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

3. La riduzione di imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Art. 9

Determinazione delle aliquote.

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 D.lgs 15 Dicembre 1997, n. 446 in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs n. 267/2000 (disposizione prevista dall'art. 13, comma 5, del D.lgs n. 201/2011). con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 10


Nozione di abitazione principale e pertinenze.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e similari) C/6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie, soffitte e simili) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, che siano a servizio dell'abitazione principale ed appartenenti allo stesso fabbricato, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 11

Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi



proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Art. 12

Fabbricati equiparati all'abitazione principale.

1. Sono equiparati all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le seguenti unità immobiliari:
 - a) l'abitazione e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso.
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, direttamente adibita ad abitazione principale, che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - c) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, direttamente adibita ad abitazione principale nel comune di Grotte, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizioni che non risulti locata.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

Art. 13

Esenzioni ed altre forme di agevolazioni

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8 D.lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e precisamente:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate;
 - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 - h) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 14

Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 15

Attività di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione di cui al successivo art.10.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma relativa sia inferiore a € 12,00.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 19 giugno 1997, n.218.

Art. 16 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nel presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali

Art. 17 **Importi minimi per versamenti**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economia dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo al singolo anno d'imposta sia inferiore a €12,00.
2. Laddove l'importo risulti inferiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 18 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore a € 12,00.

Art. 19 **Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
5. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
6. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni

tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui è commessa la violazione.
9. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Art. 20

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 21

Disposizione in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 22

Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale fino ad un massimo del 3% delle riscossioni con esclusioni delle sanzioni e degli interessi.
2. Una quota dell'importo determinato con modalità di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente all'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL per la corresponsione a personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante.

Art. 23
Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'ufficiale Giudiziario.
2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 24
Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L.212/2000.

frotte, LI'

Data 06.09.2012



Il Responsabile del Servizio

M. Ortolano



COMUNE DI GROTTI
(PROV. DI AGRIGENTO)
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Grotte, li 20/09/2012

Prot. n. 9470

**Al Presidente del Consiglio
SEDE**

OGGETTO: Emendamento tecnico al regolamento IMU

Presentato dal responsabile del servizio finanziario Rag. M. Ortolano

PREMESSO che

Con nota prot n. 8753 del 07/09/2012 è stata trasmessa la proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria -IMU" al Presidente del Consiglio comunale ;

Che tale proposta è stata inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 20/09/2012 per essere dallo stesso approvato ;

Che l'art. 7 del regolamento disciplina le "Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti".

Che il comma 3° lettera a) di detto articolo testualmente recita :

- che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno 80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il tempo lavorativo.

Riscontrato che è stata indicata la percentuale dell' 80% per mero errore materiale anziché il 50% del reddito globale da lavoro, come stabilito dall'art. 2135 del Codice Civile e dall'art. 1 del D.Lgs n. 99 del 2004 .

Alla luce di quanto sopra, si propone il seguente emendamento

Modifica del comma 3° lettera a) art. 7 del regolamento IMU nel seguente modo:

- che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno 50% del reddito globale da lavoro e che dedichi all'attività agricola il tempo lavorativo di pari percentuale .

MM



IL RESPONSABILE

Rag. M. Ortolano

M. Ortolano